



NOTAI ASSOCIATI
MARCO DOLZANI - PAOLO PICCOLI - ARMANDO ROMANO - ELENA CORSO

38122 TRENTO VIA GRAZIOLI, 79 - TEL. (0461) 236.499-987.103 - FAX 232.282
38121 TRENTO VIA BRENNERO, 262/H - TEL. (0461) 827.117 - 828.365 - FAX 422.490
38015 LAVIS VIA PER PRESSANO, 1 - TEL. (0461) 245.037 - FAX 249.098
38054 PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA VIA GARIBALDI, 21 TEL. (0439) 62.395 - 64.926 - FAX 62.395
Partita I.V.A. e C.F. 01167040227

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA STIPULA

Io sottoscritto dott. Marco DOLZANI, Notaio in Trento, con Studio in Via Grazioli, 79, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

dichiaro

* che con atto costitutivo a mio rogito in data 4 maggio 2017, rep.n. 71.617/20.314, in corso di registrazione perché nei termini, tra i signori:

- SVAIZER NICOLA nato a Belluno (BL) il giorno 20 agosto 1979, con domicilio in Primiero San Martino di Castrozza (TN), fraz. Siror, via Val di Roda n. 36,

Codice Fiscale SVZ NCL 79M20 A757P;

- ZORTEA GIACOBBE nato a Feltre (BL) il giorno 30 giugno 1974, con domicilio in Primiero San Martino di Castrozza (TN), fraz. Siror, via Val di Roda n. 48,

Codice Fiscale ZRT GBB 74H30 D530T;

è stata costituita l'Associazione non riconosciuta denominata:

"LONTRA Loyalty On New Territorial Restart Associated".

* che l'Associazione ha sede in Primiero San Martino di Castrozza (TN), fraz. Siror, via Sant'Andrea n. 4/a;

* che l'Associazione opera senza scopo di lucro e si propone, fra l'altro, per le Valli del Primiero e Vanoi di valorizzare, sviluppare, rilanciare e promuovere l'economia, il turismo e la cultura del territorio;

* che l'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo;

* che gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il 31.12.2017 (trentuno dicembre duemiladiciassette).

Trento, 4 maggio 2017.



BOZZA

Repertorio n.
Atto n.

ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE

"LONTRA Loyalty On New Territorial Restart Associated"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quattro maggio duemiladiciassette in Trento, nel mio Studio,

maggio 2017

Avanti a me dott. MARCO DOLZANI, Notaio in Trento, con Studio in via Grazioli n. 79, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

sono presenti

- SVAIZER NICOLA nato a Belluno (BL) il giorno 20 agosto 1979, con domicilio in Primiero San Martino di Castrozza (TN), fraz. Siror, via Val di Roda n. 36,
Codice Fiscale SVZ NCL 79M20 A757P;

- ZORTEA GIACOBBE nato a Feltre (BL) il giorno 30 giugno 1974, con domicilio in Primiero San Martino di Castrozza (TN), fraz. Siror, via Val di Roda n. 48,
Codice Fiscale ZRT GBB 74H30 D530T;

cittadini italiani;

della cui identità personale io Notaio sono certo, che con-
vengono quanto segue:

ART. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita tra essi comparenti, una Associazione non ri-
conosciuta denominata:

"LONTRA Loyalty On New Territorial Restart Associated".

ART. 2

SEDE

L'Associazione ha sede in Primiero San Martino di Castroz-
za (TN), fraz. Siror, via Sant'Andrea n. 4/a.

ART. 3

SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione opera senza scopo di lucro e si propone,
per le Valli del Primiero e Vanoi, di:

- valorizzare, sviluppare, rilanciare e promuovere l'econo-
mia, il turismo e la cultura del territorio;
- sensibilizzare e diffondere, con tutti i soggetti coin-
volti, compresi organi della Regione Trentino Alto Adige,
della Provincia Autonoma di Trento, Comuni, e degli Organi-
smi preposti, iniziative volte alla promozione del territo-
rio;
- sostenere e promuovere l'organizzazione di manifestazio-
ni culturali, sportive, musicali, editoriali e ricreative
volte alla promozione del territorio;
- costituire e reperire risorse finanziarie, per supporta-
re ed integrare la realizzazione da parte dei soggetti pre-

Reg.to a TRENTO
il _____
al n° _____
S. I T
Reg. _____
Imp. Bollo _____
Totale € _____

posti dei progetti per l'ammodernamento, la gestione degli attuali impianti di risalita, lo sviluppo di nuovi impianti e sostenere e sviluppare l'offerta turistica del territorio.

Ai fini di quanto sopra l'associazione potrà compiere qualsiasi attività idonea allo scopo, acquisire mobili ed immobili, assumere in gestione immobili e singole parti o porzioni condominiali, assumere partecipazioni in altre società, enti ed associazioni.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

ART. 4

DURATA

L'Associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea.

ART. 5

ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono il 31.12 (trentuno dicembre) di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il giorno 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette).

ART. 6

ASSOCIATI

L'Associazione si compone di un numero indeterminato di soci.

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e possono contribuire alle finalità di cui all'art. 2 dello statuto dell'Associazione.

Sono Associati tutti coloro che abbiano fatto richiesta di ammissione all'Associazione e che abbiano ottenuto l'approvazione di diventare soci da parte del Consiglio Direttivo. Essi hanno diritto di voto nelle Assemblee.

Gli associati sono obbligati al versamento della quota associativa iniziale ed alla quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tale quota non potrà in ogni caso essere restituita o essere trasmessa a terzi.

I soci sono regolati dagli articoli 3, 4, 5, 6 dello statuto dell'Associazione.

ART. 7

ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) il Revisore dei Conti.

ART. 8

AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 2 (due) componenti ad un massimo di 5 (cinque) componenti.

Il Consiglio direttivo è l'organo deliberante dell'Associazione e rimane in carica tre anni.

Il Consiglio direttivo esegue le delibere dell'Assemblea ed esercita tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, ad eccezione di quanto per legge o per Statuto sia devoluto alla competenza dell'Assemblea.

Il Presidente rimane in carica per 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

In caso di assenza od impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Vengono designati quali membri del primo Consiglio Direttivo i signori:

- SVAIZER NICOLA nato a Belluno (BL) il giorno 20 agosto 1979, con domicilio in Primiero San Martino di Castrozza (TN), fraz. Siror, via Val di Roda n. 36,
Codice Fiscale SVZ NCL 79M20 A757P;

- PRESIDENTE -

- ZORTEA GIACOBBE nato a Feltre (BL) il giorno 30 giugno 1974, con domicilio in Primiero San Martino di Castrozza (TN), fraz. Siror, via Val di Roda n. 48,
Codice Fiscale ZRT GBB 74H30 D530T;

- VICE PRESIDENTE -.

Viene nominato quale tesoriere il signor Giacobbe Zortea.

ART. 9

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative iniziali ed annuali e da eventuali contributi degli associati;
- b) donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie;
- c) contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione.
- f) da qualsivoglia altra entrata o sopravvenienza.

Il patrimonio sociale è indivisibile. In caso di perdita della qualità di associato, per qualunque motivo avvenga,

né l'associato né i suoi aventi causa potranno pretendere alcunché dall'Associazione.

Ogni associato versa un contributo per la costituzione, da attribuirsi al patrimonio pari a Euro 200 (duecento).

Pertanto il patrimonio iniziale ammonta ad Euro 400 (quattrocento).

ART. 10

STATUTO

L'Associazione è retta, oltre che dal presente atto costitutivo, dallo statuto che, firmato dai comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 11

SPESE

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

ART. 12

DELEGA

Ciascun membro del Consiglio Direttivo è delegato disgiuntamente alle pratiche necessarie ai fini della registrazione del presente atto compresa quella di richiedere il codice fiscale.

* * * * *

DISPENSA LETTURA DI OGNI ALLEGATO

I comparenti mi dispensano dalla lettura di ogni allegato avendone già presa conoscenza, ad eccezione dello statuto che viene da me Notaio letto.

* * * * *

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"LONTRA Loyalty On New Territorial Restart Associated"

ART. 1

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita una Associazione non riconosciuta sotto la denominazione

"LONTRA Loyalty On New Territorial Restart Associated".

L'Associazione ha sede in Primiero San Martino di Castrozza (TN), fraz. Siror, via Sant'Andrea n. 4/a.

L'Associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2050 potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea.

ART. 2

SCOPO

L'Associazione opera senza scopo di lucro e si propone, per le Valli del Primiero e Vanoi di:

- valorizzare, sviluppare, rilanciare e promuovere l'economia, il turismo e la cultura del territorio;
- sensibilizzare e diffondere, con tutti i soggetti coinvolti, compresi organi della Regione Trentino Alto Adige, della Provincia Autonoma di Trento, Comuni, e degli Organismi preposti, iniziative volte alla promozione del territorio;
- sostenere e promuovere l'organizzazione di manifestazioni culturali, sportive, musicali, editoriali e ricreative volte alla promozione del territorio;
- costituire e reperire risorse finanziarie, per supportare ed integrare la realizzazione da parte dei soggetti preposti dei progetti per l'ammodernamento, la gestione degli attuali impianti di risalita, lo sviluppo di nuovi impianti e sostenere e sviluppare l'offerta turistica del territorio.

Ai fini di quanto sopra l'associazione potrà compiere qualsiasi attività idonea allo scopo, acquisire mobili ed immobili, assumere in gestione immobili e singole parti o porzioni condominiali, assumere partecipazioni in altre società, enti ed associazioni.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

ART. 3

ASSOCIATI

L'Associazione si compone di un numero indeterminato di soci.

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e possono contribuire alle finalità di cui all'art. 2 dello statuto dell'Associazione.

Sono Associati tutti coloro che abbiano fatto richiesta di ammissione all'Associazione e che abbiano ottenuto l'approvazione di diventare soci da parte del Consiglio Direttivo. Essi hanno diritto di voto nelle Assemblee.

Gli associati sono obbligati al versamento della quota associativa iniziale ed alla quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tale quota non potrà in ogni caso essere restituita o essere trasmessa a terzi.

ART. 4

AMMISSIONE

Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota di ammissione iniziale, nonché, qualora il Consiglio direttivo lo deliberi, una quota associativa annuale fissata dal Consiglio stesso.

Qualora l'associato di nuova ammissione non provveda al versamento entro il termine di 90 (novanta) giorni, la sua ammissione si intende revocata.

Il Consiglio direttivo, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, delibera l'adesione all'Associazione dei soggetti che ne facciano richiesta, verificata la condivisione dello statuto, degli obiettivi e delle metodologie e la possibilità di concorrere alle attività dell'Associazione.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione, né sono trasmissibili.

ART. 5

OBBLIGHI e DIRITTI

I soci sono obbligati:

a) al versamento immediato della tassa di ammissione, da determinarsi dal Consiglio Direttivo di anno in anno;

b) a versare annualmente la quota di partecipazione secondo quanto stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno esaminati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

ART. 6

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE - MORTE

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o a causa di morte.

Oltre che nei casi di legge il socio può recedere con effetto immediato con semplice comunicazione diretta al Consiglio Direttivo.

La decadenza è pronuncia dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci che abbiano perso i requisiti per rimanere tali.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale Regolamento interno, e delle delibere adottate dagli organi sociali;
- b) che si renda moroso nel versamento della quota di partecipazione annuale;
- c) che abbia una condotta morale o civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Associazione;
- d) che in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali alla Associazione, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

L'esclusione diventa operante nel giorno di comunicazione della relativa delibera al socio, mediante normale lettera.

ART. 7

ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) il Revisore dei Conti.

ART. 8

ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dagli associati fondatori, nonché dagli altri nuovi associati ammessi successivamente dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, regolarmente convocata, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, adottate a maggioranza in conformità a quanto sotto, vincolano anche gli associati assenti o dissenzienti.

Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto di voto mediante delega scritta.

Ogni associato non può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe.

Nell'assemblea ogni associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, nella sede dell'Associazione o in altra località purchè in provincia di Trento.

L'assemblea è convocata con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo idoneo almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata.

L'Assemblea può altresì essere convocata ogni qual volta

lo ritenga opportuno il Presidente dell'Associazione, o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo, o su richiesta di almeno un decimo degli associati.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea potrà prevedersi una seconda convocazione da tenersi in giorno diverso.

ART. 9

COSTITUZIONE e FUNZIONAMENTO dell'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente. In caso di assenza anche di quest'ultimo presiederà il componente del Consiglio più anziano di età presente in Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le votazioni delle assemblee hanno luogo per acclamazione, per alzata di mano, oppure, se richiesto, a scrutinio segreto.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

All'Assemblea, che ha i più ampi poteri per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione, spetta in particolare:

- a) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo di ogni esercizio finanziario;
- b) eleggere i componenti degli organi della associazione;
- c) nominare, di volta in volta per ogni adunanza, il Segretario dell'Assemblea;
- d) deliberare l'eventuale compenso da corrispondere al Revisore dei conti;
- e) approvare eventuali modifiche dello statuto dell'Associazione;
- f) deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea può approvare un regolamento di attuazione del presente statuto.

ART. 10

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo, composto da un minimo di 2 (due) componenti ad un massimo di 5 (cinque) componenti, è l'organo deliberante dell'Associazione e rimane in carica tre anni.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno o quando sia stata fatta motivata richiesta scritta da un terzo dei componenti dell'Assemblea o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione viene fatta per iscritto per posta, anche elettronica, dal Presidente o dal Vice Presidente con una nota contenente i punti all'ordine del giorno da trattare, almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza per fax da recapitare a ciascun membro del Consiglio almeno cinque giorni prima.

Nello stesso termine e con le medesime formalità, della convocazione viene dato avviso al Revisore dei Conti.

Le adunanze del Consiglio, di norma, hanno luogo nella sede dell'Associazione ma potranno essere tenute anche in altre sedi sul territorio della provincia di Trento o tramite videoconferenza e non sono pubbliche; sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, ovvero occorrendo dal Consigliere più anziano d'età.

Il Consiglio direttivo esegue le delibere dell'Assemblea ed esercita tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, ad eccezione di quanto per legge o per Statuto sia devoluto alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo svolge, tra l'altro, i seguenti compiti:

- a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi;
- c) stipulare gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- d) deliberare circa l'ammissione, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- e) compiere tutti gli atti ed operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione solo di quelli che per disposizione di legge o del presente statuto siano riservati all'Assemblea generale;
- f) determinare la quota di prima iscrizione dei nuovi soci;
- g) determinare la quota annuale associativa;
- h) predisporre ed approvare il regolamento interno in ossequio alle disposizioni statutarie.

Per la validità delle riunioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza di almeno metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea entro 60 (sessanta) giorni perché

provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART. 11

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente rimane in carica per 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento subentra nella funzione il Vicepresidente del Consiglio.

Il Presidente esercita le seguenti ulteriori funzioni:

- a) assume la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con la facoltà di nominare all'uopo difensori e procuratori alle liti;
- b) sottoscrive convenzioni e contratti;
- c) vigila sull'attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione, assicurando l'osservanza dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione dello Statuto medesimo;
- d) esercita ogni altra attribuzione a lui deferita dal Consiglio o dalle norme di legge;
- e) adotta provvedimenti di urgenza di competenza del Consiglio sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima seduta utile.

In caso di assenza od impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

ART. 12

IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è nominato dall'assemblea anche tra persone non associate.

Ad esso spetta il compito di:

- a) provvedere al riscontro degli atti di gestione;
- b) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- c) esaminare il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;
- d) effettuare le verifiche di cassa.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di consigliere, rimane in carica per tre esercizi finanziari, salvo revoca da parte dell'Assemblea disposta a maggioranza dei due terzi.

Il Revisore dei Conti partecipa all'assemblea che approva il bilancio e deve essere invitato ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 13

ESERCIZI SOCIALI - PATRIMONIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31.12 (trentuno dicembre) di ogni anno.

Il Consiglio direttivo predispone il bilancio da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione.

E' vietata la distribuzione dei proventi delle attività tra gli associati; gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto. Tutte le cariche in seno all'Associazione sono gratuite, salvo quella del Revisore dei Conti a cui può facoltativamente essere attribuito un compenso per l'attività prestata.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative iniziali ed annuali e da eventuali contributi degli associati;
- b) donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie;
- c) contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione.
- f) da qualsivoglia altra entrata o sopravvenienza.

Il patrimonio sociale è indivisibile. In caso di perdita della qualità di associato, per qualunque motivo avvenga, né l'associato né i suoi aventi causa potranno pretendere alcunché dall'Associazione.

ART. 14

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre che per le cause previste dall'articolo 27 del Codice civile, l'Associazione si può sciogliere con delibera dell'Assemblea.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra Associazione o Ente con finalità analoghe, scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea.

ART. 17

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle altre leggi applicabili in materia.

Trento, 4 maggio 2017